



# VADEMECUM DEGLI ADEMPIMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Lo svolgimento dell'attività all'interno degli studi professionali costringe ormai ad un numero crescente di adempimenti.

Fra questi, oltre agli obblighi in materia di privacy e antiriciclaggio, gli studi professionali devono anche provvedere a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali obblighi discendevano già dal d.lgs 626/94, ora abrogato e sostituito dal d.lgs 81/2008 con importanti innovazioni.

Di seguito illustriamo brevemente gli adempimenti indispensabili.

È tenuto ad adempiere agli obblighi in materia il **datore di lavoro** (art. 2 lett. b), ossia il soggetto titolare che, a seconda del tipo e dell'assetto organizzativo, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa. In caso di associazione professionale, tutti i titolari assumono la veste di datore di lavoro.

L'art. 2 lett. a del d.lgs 81/2008 introduce una nozione di **lavoratore** molto ampia: infatti si intende per lavoratore: "la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi". Dunque l'avvocato che ha nella sua struttura anche solo un praticante deve assolvere gli obblighi del d.lgs 81/08.

## ADEMPIMENTI

Il titolare dello studio professionale con all'interno una struttura che impiega lavoratori (anche tirocinanti e/o stagisti) è tenuto a:

1) <u>Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR)</u>
2) <u>Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</u>
3) <u>Eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL)</u>
4) <u>Nominare il Medico competente, nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria</u>
5) <u>Definire gli adempimenti per la gestione delle emergenze</u>
6) <u>Erogare adeguata formazione ed informazione dei dipendenti</u>

### 1) Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti nel posto di lavoro e, all'esito redigere un documento contenente le misure di prevenzione attuate per eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Questo per gli studi professionali significa avere:

- a) verificato l'organizzazione, con l'identificazione delle figure aziendali con compiti e responsabilità in materia di sicurezza e salute, delle mansioni svolte dai lavoratori, dei



- percorsi formativi, della documentazione in possesso dell'azienda relativa a impianti, attrezzature, agenti chimici e luoghi di lavoro;
- b) analizzato i rischi per la salute e la sicurezza generici, specifici e trasversali (quali stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e lavoratori diversamente abili) presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività;
  - c) redatto, successivamente ai punti a) e b), il conseguente documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e un programma integrato delle misure di miglioramento per la sicurezza e salute da intraprendere con indicazione delle relative scadenze e responsabili dell'attuazione.

[TORNA ALL'INDICE DEGLI ADEMPIMENTI](#)

## 2) Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'RSPP è figura professionalmente qualificata che collabora con il datore di lavoro per individuare i fattori di rischio, elaborare le misure di prevenzione e protezione, predisporre i programmi di formazione e di informazione dei lavoratori.

Le possibilità per adempiere a tale obbligo sono tre:

- a) **Assunzione dell'incarico di RSPP direttamente dal datore di lavoro** – in questo caso il datore di lavoro dovrà svolgere un corso di formazione, per Aziende classificate a RISCHIO BASSO (16 ore). Inoltre, dovrà sottoporsi, ogni 5 anni, ad un modulo di aggiornamento di 6 ore. Il datore di lavoro RSPP, che avesse già frequentato in passato il corso di formazione per RSPP di 16 ore, dovrà frequentare l'aggiornamento, ogni 5 anni, di 6 ore.
- b) **Nominare un proprio dipendente come RSPP** – in questo caso il dipendente deve possedere i seguenti requisiti:
  - Diploma di scuola media superiore;
  - Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, del corso di formazione per RSPP (corso di formazione suddiviso in 3 moduli: modulo A di 28 ore, modulo B di 12 ore, modulo C di 24 ore. È esonerato dalla frequenza dei moduli A e B chi possiede, ad esempio, una laurea in una delle seguenti classi: L7 - Ingegneria Civile e Ambientale; L8 - Ingegneria dell'Informazione; L9 - Ingegneria Industriale; L17 - Scienze dell'Architettura; L23 - Scienze e Tecniche dell'Edilizia; LM26 Ingegneria della Sicurezza o equipollenti).Tale corso è soggetto ad aggiornamenti ogni 5 anni della durata complessiva di 40 ore.
- c) **Nominare un RSPP esterno, che deve possedere i requisiti specificati nel punto 2** (diploma di scuola media superiore e attestato del corso RSPP dei 3 moduli, oppure laurea con attestato del modulo C ed eventuali attestati relativi agli aggiornamenti quinquennali).

[TORNA ALL'INDICE DEGLI ADEMPIMENTI](#)

## 3) Eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

I lavoratori hanno il diritto e la facoltà di nominare l'RLS che si può esercitare in due modi:

- a) **Elezione di un RLS interno** (cioè un dipendente viene eletto formalmente dai suoi colleghi), che dovrà frequentare un corso di formazione ad hoc **di 32 ore**

L'aggiornamento annuale della formazione del RLS è previsto solo per gli Studi con più di 15 dipendenti.

In caso di elezione interna, deve essere data comunicazione all'INAIL della data e del nominativo del RLS.



- b) Nel caso che non venga eletto il RLS interno, il datore di lavoro potrà avvalersi della richiesta di nomina del “Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale”. La richiesta dovrà essere inviata all'ente bilaterale di categoria (E.bi.pro), pagando un contributo, al Fondo Sostegno Parecità, pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato nello Studio. In questo caso la formazione e la comunicazione all'INAIL del RLST sono a carico dell'ente bilaterale di categoria.

[TORNA ALL'INDICE DEGLI ADEMPIMENTI](#)

#### **4) Nominare il Medico competente, nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria**

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori addetti all'uso sistematico o abituale dei videoterminali **per 20 ore o più a settimana**, in relazione ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

[TORNA ALL'INDICE DEGLI ADEMPIMENTI](#)

#### **5) Definire gli adempimenti per la gestione delle emergenze**

Il datore di lavoro deve:

- **designare gli addetti al primo soccorso** e **gli addetti alla lotta antincendio e evacuazione**, che devono frequentare idonei corsi di formazione ed addestramento e gli aggiornamenti periodici (\*);
- **definire un piano di emergenza** (se lo Studio impiega un numero maggiore di 10 addetti o è soggetto a Certificato Prevenzione Incendi) o in alternativa le procedure per la gestione delle emergenze,
- riportate in forma sintetica su una planimetria insieme alle altre informazioni necessarie (es. ubicazione quadro elettrico, estintori, ecc.);
- **dare informazione ai lavoratori** sul contenuto del piano di emergenza/procedure e sui nominativi degli addetti alle squadre di emergenza;
- assicurare agli addetti alle squadre di emergenza l'addestramento per l'attuazione del piano/procedure per la gestione delle emergenze.

(\* Le ore di formazione per i corsi per addetti all'antincendio ed addetti al primo soccorso variano in relazione a quanto previsto dal proprio DVR e dalla normativa specifica.

Per gli studi professionali, il corso per addetti all'antincendio (rischio basso) è di 4 ore, mentre il corso per addetti al primo soccorso (aziende dei gruppi B e C) è di 12 ore.

[TORNA ALL'INDICE DEGLI ADEMPIMENTI](#)

#### **6) Erogare adeguata formazione ed informazione dei dipendenti**

A seguito dell'accordo quadro Conferenza Stato-Regioni del dicembre 2011, che ha specificato i contenuti della formazione, è obbligatorio formare tutti i lavoratori (non solo quelli assunti a tempo indeterminato o determinato, ma anche collaboratori co.co.pro, tirocinanti, stagisti, collaboratori a partita IVA con presenza nello studio per un numero rilevante di ore).

Per gli studi professionali è prevista una formazione obbligatoria (uguale per i lavoratori di tutte le aziende) di **4 ore** ed una formazione specifica di **4 ore**, che varia in base al settore di appartenenza dell'azienda ed alle mansioni svolte.



Per i lavoratori degli studi professionali, i principali rischi trattati sono:

**Formazione generale – 4 ore**

Concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di protezione;  
Organizzazione della prevenzione aziendale;  
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;  
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

**Formazione specifica – 4 ore**

A seconda dei rischi realmente presenti in azienda, si dovranno trattare questi argomenti:

Rischi infortuni; Meccanici generali; Elettrici generali; Macchine; Attrezzature; Cadute dall'alto;  
Rischi da esplosione; Rischi chimici; Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri; Etichettatura; Rischi cancerogeni; Rischi biologici; Rischi fisici; Rumore; Vibrazioni; Radiazioni; Microclima e illuminazione; Videoterminali; DPI;

Organizzazione del lavoro; Ambienti di lavoro; Stress lavoro correlato; Movimentazione manuale di carichi;

Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); Segnaletica; Emergenze;  
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; Procedure esodo e incendi;  
Procedure organizzative per il primo soccorso; Incidenti e infortuni mancati; Altri rischi.

Di seguito una sintesi degli obblighi formativi previsti per gli Studi Professionali considerati a rischio basso:

<b>DESTINATARI</b>	<b>DURATA CORSO DI FORMAZIONE</b>
<b>RSSP</b> (Assunzione dell'incarico di RSSP direttamente dal datore di lavoro)	<b>16</b> ore una tantum (aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni)
<b>RLS</b> (Assunzione dell'incarico di RLS da parte di un dipendente eletto formalmente dai suoi colleghi)	<b>32</b> ore una tantum (l'aggiornamento annuale è previsto solo per Studi con più di 15 dipendenti)
<b>ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO</b>	<b>12</b> ore: teorico 8 ore e pratico 4
<b>ADDETTI ALL'ANTI-INCENDIO ED EVACUAZIONE</b>	<b>4</b> ore
<b>TUTTI I LAVORATORI</b>	<b>8</b> ore una tantum: corso di formazione generica 4 ore, corso di formazione specifica rischio basso 4 ore



## **DOCUMENTI E PRINCIPALI ADEMPIMENTI RIFERIBILI AL D.LGS. 81/08**

È opportuno inoltre tenere in studio i seguenti documenti (obbligatori se presenti dipendenti e/o soci):

- Organigramma per la sicurezza
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)>> **NOTA BENE:** dal 1° luglio 2012 non sarà più possibile avvalersi della sola autocertificazione della valutazione dei rischi, ma sarà obbligatorio redigere per iscritto il DVR, a firma e responsabilità del Datore di lavoro
- Dichiarazione di svolgimento dei compiti di RSPP del datore di lavoro + attestato corso RSPP ovvero Verbale/lettera di nomina dell'RSPP con sua accettazione + suo CV + attestato corso per RSPP
- Accettazione dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) firmato dal designato (se presente). + Attestato di partecipazione al corso per RLS (se presente); altrimenti verbale in cui i lavoratori attestano di volersi avvalere di un RLST
- Nomina addetto/i al primo soccorso e antincendio + Attestato dei corsi ed eventuali aggiornamenti
- Piano di emergenza/evacuazione
- Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (ad es. detersivi per pulizie)
- Registro degli infortuni sul lavoro, vidimato presso la ASL competente
- Documentazione relativa all'informazione e formazione dei lavoratori
- Estintori di tipo e numero adeguato
- Illuminazione di emergenza •
- Cartellonistica di sicurezza:
  - vie di esodo e/o uscita di emergenza
  - "Impianto sotto tensione" e "Vietato usare acqua per spegnere incendi" (al quadro elettrico)
  - "Estintore"
  - "Cassetta o pacchetto di primo soccorso"
  - "Vietato fumare", in conformità alla Legge 03/03
- Struttura organizzativa (D.Lgs. 231/01)

### **PER LA SEDE PROFESSIONALE**

- Agibilità con destinazione d'uso.
- In caso di Studio Associato: Statuto

### **IMPIANTO ELETTRICO**

- Schema, Dichiarazione di conformità e progetto di impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della Legge 46/90 (e attuale DM 37/08); il Progetto è obbligatorio per gli studi superiori a m<sup>2</sup> 200 o che utilizzano più di 6 kW
- Verbale di collaudo per impianti precedenti alla Legge 46/90
- Registro delle verifiche periodiche (periodicità annuale e triennale) Norma CEI64-8, sez.710

### **IMPIANTO MESSA A TERRA**

- Schema e progetto, dichiarazione di conformità (se realizzato separatamente dall'impianto elettrico) •
- Denuncia agli organi competenti per gli impianti già esistenti
- Denuncia agli organi competenti (ISPESL - ASL) entro 30 giorni dalla messa in servizio per i nuovi impianti
- Affidamento all'ASL o ad un Organismo Notificato (Enti privati autorizzati dal Ministero Attività Produttive e notificati alla Commissione Europea) delle verifiche periodiche quinquennali (o biennali nel caso di Studi professionali soggetti a CPI) ai sensi del DPR 462/2001
- Registro verifiche periodiche (continuità elettrica)



## IMPIANTO TERMICO

- Progetto e Dichiarazione di conformità e manuale con le istruzioni di uso e manutenzione della caldaia/centrale termica
- Deposito di Relazione ex art. 28 L. 10/1991 in merito alle dispersioni energetiche dell'edificio
- Manutenzione ordinaria annuale
- Analisi combustione ogni 2 anni

## GAS

- Dichiarazione di conformità dell'impianto di distribuzione

## PRIVACY Decreto legislativo 196/2003

- Nomina od assunzione dell'incarico di Titolare del trattamento dei dati personali
- Incarico per il trattamento dei dati
- Incarico al trattamento dei dati per i collaboratori esterni
- Modulo/informativa per il consenso all'acquisizione dei dati personali

## ALLEGATI

### DEFINIZIONI (ART. 2 – D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «**azienda**»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce



l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;

i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale



per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, a i sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Estratto dell'Art. 176 – D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in materia di sorveglianza sanitaria per addetti ai videoterminali:

“Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui sopra a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione”

Decreto 15 Luglio 2003 , n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 1 - classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

l) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori



nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B:

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.